

La caccia nei PARCHI

Recenti dibattiti sulla modifica della legge quadro sulle aree protette hanno riaperto marginalmente i riflettori sulla questione

Nimrod (Nembrotte), il cacciatore, secondo Dante avrebbe cagionato la confusione delle lingue e per questo sarebbe stato punito con l'impossibilità di comunicare, parlando un linguaggio comprensibile solo a lui e non potendo comprenderne altri.

Per la verità la punizione del divino poeta non sembra abbia colpito Nembrotte ma i suoi accusatori. La pietra dello scandalo appare la proposta modifica della legge quadro sulle aree protette, nella parte in cui dettaglia meglio quanto già oggi sinteticamente previsto per gli abbattimenti nei parchi (limitati alla necessità di ricomporre squilibri ecologici), introducendo un obbligo di gestione della fauna selvatica, principalmente a mezzo di specifici piani.

Inoltre, spicca il recupero del ruolo dell'Ipsra, in precedenza del tutto estromesso dalla legge quadro sulle aree protette, giacché relegato unicamente nella normativa per la protezione della fauna selvatica omeoterma (già "legge sulla caccia", che l'ha istituito nel 1939 come *Laboratorio di zoologia istituito presso la Regia Università di Bologna* e poi dal 1977 *Istituto nazionale di biologia della selvaggina*).

GIACOMO
NICOLUCCI

Nel disegno di legge in discussione permane il divieto di caccia (ludica), non modificato nelle precise indicazioni del testo normativo, che non subisce alcuna variazione per quanto attiene alla eccezionalità dell'intervento mediante abbattimenti selettivi.

Le accuse mosse, dunque, sono del tutto infondate.

La regola è chiara e discende dall'applicazione inconsapevole della previsione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura - I.U.C.N. secondo cui nei «parchi nazionali» (identificati con la Categoria II IUCN) deve essere assicurato il 75% della





protezione integrale del territorio, escludendo, fra l'altro, anche la pesca. Nella categoria II non è permesso alcun utilizzo delle risorse naturali salvo che per ragioni di sussistenza o impieghi minori a scopo ricreazionale.

Più banalmente potremmo dire che se un "parco" deve essere gestito in quanto tale appare evidente che la conservazione deve essere preminente e l'uso antropico limitato alla mera frui-

zione ricreativa, diversamente "non è un parco". Certo, l'affermazione si arresta dinanzi alla grave circostanza per cui nessun parco nazionale italiano (o quasi) possiede le caratteristiche per essere classificato Categoria II IUCN, ma al massimo Categoria VI (Aree protette in cui è ammesso un uso sostenibile delle risorse naturali). L'IUCN ammette senza equivoci, per tale categoria, anche l'attività venatoria (intesa in senso ludico) definita "typically hunting".

In Europa, in alcuni parchi nazionali (appunto Cat. II IUCN), come nel Triglav, la caccia, intesa quale attività tradizionale è consentita nella percentuale di territorio (25%) non soggetto a tutela assoluta. In tal caso i prelievi venatori, come per il Gran Paradiso ai tempi di Renzo Videsott in forza dell'art. 16 r.d.l. 3 dicembre 1922 n. 1584 (mai abrogato), costituiscono una delle entrate del parco. In altri, la caccia, intesa come prelievo di animali (*wildlife management tool*) è legata ad istanze di gestione faunistico-forestale, allorché necessario, come nel Parco bavarese del Berchtesgaden, ove annualmente,

da parte dei guardaparco, vengono abbattuti circa 160 camosci (di una popolazione attestata sui 1200 esemplari), ed una cifra inferiore di cervi e caprioli, per favorire la rinnovazione forestale nella progressiva sostituzione dei boschi di abete rosso, afflitti dalla piaga dell'*Ips typographus*, con le essenze dell'abete bianco e del faggio.

Nel Parco austriaco degli Alti Tauri, la peculiare perimetrazione dell'area protetta, che avvolge unicamente l'area di *wilderness* in senso stretto, senza estensioni verso aree antropizzate o caratterizzate da elementi non riconducibili all'intero ecosistema intatto di cui alla Categoria II IUCN, in mancanza di esigenze gestionali non è esercitata alcuna attività di caccia o di prelievi faunistici.

Le peculiarità di un'eventuale ed eccezionale attività venatoria nei parchi nazionali, a dire dell'IUCN, può aversi anche in determinate ipotesi qualora funzionale agli obiettivi ed agli scopi più ampi di tutela dell'area protetta (ovviamente in termini di piena sostenibilità ecologica): è il

caso della trophy hunting. Secondo l'IUCN questa forma di caccia può giocare un ruolo importante nel garantire benefici sia per la conservazione della fauna selvatica che per le condizioni di vita e di benessere delle comunità indigene locali; ed inoltre per tutte le specie in pericolo può servire per promuovere il recupero e la protezione delle popolazioni e dei loro habitat (http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_informingdecision-sontrophyhuntingv1.pdf).

Si tratta di un caso tipicamente “africano”, certamente, ma si propone come emblematico per l'espressione di una visione non assiologica del problema, né tantomeno emozionale. Etica, emozioni e pregiudizi non dovrebbero entrare nelle regole del *management* delle aree protette.

Purtuttavia, è difficile discutere, in questo senso, le linee guida e le statuizioni dell'IUCN, se l'interlocutore non ha nemmeno interesse ad

ascoltare. E valga, a dimostrazione, la sordina calata sull'importante modifica della l. 157/1992 operata a mezzo della l. 28 dicembre 2015 n. 221 che oggi, a' fini strettamente gestionali, in conformità ai più noti indirizzi dell'Ispra, prevede la necessità di “eradicare” o al massimo “controllare” talpe, ratti, topi, nutrie ed arvicole, nonché le specie alloctone non escluse dal decreto del Ministro dell'ambiente del 19 gennaio 2015.

Fa testo a sé, se non altro per l'autonomia normativa che caratterizza il territorio (Regione a Statuto speciale) e per la natura peculiare delle aree protette istituite in Trentino ed Alto Adige (non perfettamente allineata con il contesto legislativo nazionale) la recentissima possibilità, per le Province di Trento e Bolzano, di disciplinare le condizioni, le modalità e le procedure attraverso le quali può essere consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali provinciali. ■